**ISTITUTO COMPRENSIVO**
**SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. PRIMO GRADO "EDMONDO CAVICCHI"**
Via Circonvallazione Levante, 61 – Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 975001 - Fax 051 973203
https://iccavicchi.edu.it/
e-mail: boic80600n@istruzione.it
PEC: boic80600n@pec.istruzione.it

# LINEE GUIDA
# ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

a.s. 2025/'26

# Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI....2
REQUISITI DI AMMISSIONE....3
Prove Invalsi....3
VOTO DI AMMISSIONE....3
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME....3
Prove scritta di italiano....4
Prova scritta di matematica....4
Prova scritta di lingue straniere....4
Colloquio....4
VOTAZIONE FINALE....4
Attribuzione della lode....5
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME....5
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE....5
CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO....5
CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE....6
CANDIDATI ASSENTI....6
CANDIDATI ESTERNI/PRIVATISTI....6
ALLEGATI....6

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. Criteri orientativi per gli esami di licenza media;
- DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210);
- DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali;
- DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003;
- NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. Iniziative relative alla Dislessia;
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato;
- D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191);
- LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado;
- DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente;
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
- l'inclusione scolastica". Indicazioni operative;
- NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013;
- NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti;
- NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame – Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi;
- REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019;
- DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle
- competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze);

- LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati.
- CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;
- ORDINANZA MINISTERIALE n.64 del 14 marzo 2022;
- NOTA MINISTERIALE n.4155 del 07 febbraio 2023. Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione.

## REQUISITI DI AMMISSIONE

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista all'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

### Prove Invalsi

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017; dalla nota ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2022 e Tali prove si svolgeranno nel mese di Aprile nelle giornate dall'8 al 16 aprile 2025, secondo calendario pubblicato con circolare n. 202 del 21/03/2025 (docenti) e circolare n. 203 del 21/03/2025 (famiglie). La mancata partecipazione preclude l'ammissione all'esame di Stato.

## VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

## MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n.741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Durante la riunione preliminare si andranno a definire anche il calendario; la durata delle prove e gli accorgimenti da prendere di fronte a situazioni particolari nei confronti dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

## Prove scritta di italiano

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo.

## Prova scritta di matematica

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta;

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

## Prova scritta di lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

## Colloquio

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

## VOTAZIONE FINALE

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

### Attribuzione della lode

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

## COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio mediante tabelloni affissi presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le famiglie degli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non licenziato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 14/2024 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno tramite Registro Elettronico e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

## CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
In sede di riunione preliminare si andranno a definire le eventuali prove differenziate per alunni disabili; gli ausili tecnici necessari; le misure dispensative e gli strumenti compensativi.

## CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra descritte si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola.

## CANDIDATI ASSENTI

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

## CANDIDATI ESTERNI/PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta entro il 15 marzo.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

### ALLEGATI

- GRIGLIA VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE
- GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
- GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

- GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE
- GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO
- GRIGLIA GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME